

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA

Sezione prima civile

in persona del giudice designato dott. Virgilio Notari, a scioglimento della riserva assunta in data odierna, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento cautelare iscritto al n. 5749/2017 del R.G.A.C, vertente

TRA

rappresentato dal dott. Filippo Salvardi (c.f. SLVFPP86S07H223B), amministratore giudiziario in forza di provvedimento di sequestro ex art. 12 sexies d.l. n. 306/1992 emesso nel procedimento penale n. R.G. N.R. Procura di Reggio Emilia – R.G. G.I.P. di Reggio Emilia, elettivamente domiciliato a Reggio Emilia, in Via P. Borsellino n. 2, presso lo studio dell'avv. Francesco Di Tano, dal quale è difeso giusta procura in calce al ricorso introduttivo

E

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 23/10/2017 ai sensi dell'art. 700 c.p.c. il dott. Filippo Salvardi ha chiesto la sospensione immediata della signora L. F. dalla carica di amministratrice unica della C.B. di F.L. & C. s.a.s. di (RE) e la nomina di un amministratore giudiziario in sua vece. A sostegno della domanda l'istante ha premesso di agire in veste di amministratore giudiziale delle quote dell'ente (di cui la signora F. è unica accomandataria) appartenenti al signor R.M., accomandante sottoposto dal G.I.P. di Reggio Emilia a sequestro ex art. 12 sexies d.l. n. 306/1992. Ha dato conto, inoltre, di molteplici irregolarità ascrivibili alla resistente nella gestione della compagine sociale (nell'atto introduttivo si citano, in particolare, la mancata consegna della documentazione richiamata dall'art. 2320 c.c., l'occultamento in contabilità di parte dei ricavi e anomalie conseguenti nella distribuzione degli utili, eccessi nella stima delle rimanenze e ad incongruenze contabili o fiscali). A detta del dott. Salvardi si è in presenza di violazioni e omissioni così gravi da rendere indifferibile la rimozione della signora F. dalla carica di amministratrice per giusta causa ex art. 2259 c.c.. Sul rilievo dell'azionabilità del rimedio cautelare anche in ipotesi di società in accomandita costituite da un solo accomandatario il ricorrente ha insistito per l'emissione del provvedimento invocato, con vittoria di spese, competenze e onorari.

La signora F. è rimasta contumace

Ricostruiti in tal modo i termini della controversia, in via preliminare deve essere affermata l'ammissibilità dell'azione cautelare intrapresa dall'amministratore giudiziario anche in presenza di una società in accomandita semplice dotata – al pari della C.B. - di un socio accomandatario/amministratore unico. È noto, al riguardo, come un orientamento giurisprudenziale alquanto restrittivo ritenga che in simili ipotesi il giudice, impossibilitato a nominare un commissario provvisorio in analogia con le previsioni degli artt. 1105 c.c. e 2409 c.c.,

di fatto sia privo di strumenti giuridici idonei a colmare il vuoto gestorio conseguente alla revoca immediata dell'amministratore, precludendo la misura cautelare a uno scioglimento dell'ente anticipato (e irreversibile) rispetto alla definizione del procedimento a cognizione piena. A ben vedere di norma non è in discussione l'applicabilità alla società in accomandita semplice dello strumento della revoca degli amministratori per via giudiziaria delineato per la società semplice dall'art. 2259 c.c. (Cass. 29/11/2001, n. 15197). Depongono in questo senso gli artt. 2293 c.c. e 2315 c.c., che nel configurare la disciplina della società in accomandita semplice rinviano alla società in nome collettivo e alla società semplice senza contenere deroghe espresse per la materia in questione. Come sottolineato anche dalla Corte di Cassazione, si tratta di un principio valido anche laddove la revoca venga richiesta nei confronti dell'unico accomandatario (Cass. 28/11/1992, n. 12732). Resta impregiudicata, in questi casi, l'impossibilità di superare il "vuoto gestorio" di cui s'è detto attraverso la nomina di un commissario giudiziale. L'estensione analogica alla società di persone dell'art. 2409 c.c. viene respinta dalla giurisprudenza maggioritaria rimarcando l'intenzione del legislatore di confinare entro limiti prestabiliti il ricorso a un simile strumento di tutela, operante ormai soltanto per le società per azioni (Cass. 13/1/2010, n. 403). Del pari, non è consentito invocare il dettato dell'art. 2323, c. 2, c.c., che nel regolare la nomina di un amministratore provvisorio da parte degli accomandanti contempla l'ipotesi del venir meno dei soci accomandatari e non già quella – del tutto diversa – dell'inesistenza degli amministratori della società in accomandita. Sebbene questi per definizione coincidano con gli accomandatari, il provvedimento di revoca che si vorrebbe applicato per analogia, invero, incide senz'altro sul potere di amministrare, ma lascia integra la qualità di socio dell'eventuale destinatario (Cass. 28/11/1992, n. 12732). Vista la diversità degli ambiti normativi, confermata anche dall'art. 2248 c.c., appare altrettanto impercorribile, infine, il tentativo di colmare la lacuna invocando l'istituto della nomina giudiziale dell'amministratore previsto dall'art. 1105 c.c. per la comunione ordinaria.

* * *

È evidente, peraltro, che la revoca giudiziale dell'unico amministratore della società in accomandita semplice ad esito del processo è destinata a determinare lo scioglimento dell'ente per impossibilità di funzionamento qualora i soci non provvedano alla sostituzione del soggetto destituito dalla carica. Ciò posto, in linea di principio non si ravvisano ragioni ostative ad ammettere l'applicazione dell'istituto anche in ambito cautelare. È senz'altro vero che la destituzione in via d'urgenza dell'accomandatario potrebbe esporre la società a un rischio irreversibile, attesa l'impossibilità di funzionamento nel breve periodo. Si osserva, tuttavia, che un simile inconveniente potrebbe essere superato proprio attraverso la nomina di un commissario chiamato a conservare il patrimonio comune in attesa della definizione del giudizio di merito. A prescindere da tali ipotesi, non è escluso che nei casi più gravi l'accomandante sia disposto a correre il rischio della risoluzione del vincolo societario pur di arrestare il depauperamento del patrimonio sociale ad opera dell'accomandatario. Il carattere eventuale dello scioglimento, in ogni caso, conferma che in astratto non sussistono ostacoli alla revoca ex art. 700 c.p.c. dell'unico socio accomandatario. Ma soprattutto, aderendo alla tesi restrittiva patrocinata in alcuni precedenti di merito si consentirebbe all'amministratore in carica di continuare a gestire la società senza vincoli di sorta anche laddove vi siano fondati motivi per dubitare della correttezza del suo operato. Detto altrimenti, la necessità di garantire l'utilità dell'eventuale azione di revoca induce a ritenere che l'adozione del provvedimento auspicato dal ricorrente possa essere anticipata già alla fase della cautela. Per i motivi anzidetti è preferibile concludere nel senso dell'ammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato dalla parte istante.

* * *

Tanto osservato, nel merito il Tribunale è dell'avviso che *prima facie* emergano tutte le condizioni richieste dall'art. 2259 c.c. per la revoca in via urgente della signora F. dalla carica di amministratore della C.B. di F.L. & C. s.a.s. dalla relazione depositata dall'amministratore giudiziario nel corso del procedimento penale a cui è stato sottoposto il signor M. si evince, in effetti, che la resistente ha dato luogo a violazioni degli obblighi correlati all'incarico rivestito, anche di natura omissiva, tanto gravi e reiterate da integrare il presupposto della giusta causa richiesto dalla disposizione. Tra i comportamenti imputabili alla signora F. si segnalano, innanzi tutto, gli inadempimenti opposti dall'amministratrice alle numerose richieste del dott. Salvardi (attestate dalla corrispondenza allegata al ricorso) volte a ottenere la documentazione contabile e fiscale inerente al quadriennio 2013-2017 ai sensi del combinato disposto degli artt. 2135 c.c., 2261 c.c. e 2320 c.c... Omettendo di costituirsi la resistente è venuta meno all'onere di provare il fatto positivo contrario. Gli atti disponibili, ad ogni modo, registrano un disallineamento tra l'ammontare dei corrispettivi riportati nel registro Iva 2016 (€ 80.241,31) e l'importo delle vendite desumibile dalla situazione contabile di quell'anno (€ 72.946,65). Ancora, nelle situazioni contabili 2013-2016 si dà atto della sussistenza di rimanenze di magazzino di valore eccessivo rispetto al volume d'affari senza che alcun conforto documentale possa giustificare una simile anomalia; i ricavi stimati in via induttiva dal dott. Salvardi nel 2014 e nel 2016 (in media sempre superiori a € 100.000,00) appaiono ben più elevati rispetto a quelli dichiarati (67.627,00 ed € 72.946,00). Anche in relazione a tali criticità sarebbe spettato alla signora F. dimostrare situazioni, fatti o circostanze in grado di fugare i dubbi paventati dall'amministratore giudiziario. A prescindere dall'indebitamento registrato dalla C.B. di F.L. & C. s.a.s. - non necessariamente foriero di responsabilità per gli amministratori - è evidente, in definitiva, che un simile stato di cose ha precluso l'esercizio delle prerogative riconosciute al socio accomandante dai citati artt. 2261 c.c. e 2320 c.c. e, nel contempo, ha esposto la società a possibili sanzioni di natura tributaria e, probabilmente, penale. Non possono sussistere dubbi in ordine alla fondatezza dell'istanza cautelare sotto il profilo del *fumus boni iuris*.

Il *periculum in mora* appare connaturato alla carica di amministratrice unica assunta dalla signora F. e alla sistematicità degli illeciti perpetrati da costei in quella veste. È ragionevole ipotizzare che ove non sostituita, la resistente possa continuare a ostacolare il diritto dell'amministratore giudiziario di avere piena contezza del reale andamento della gestione societaria e, più ingenerale, a condurre l'attività d'impresa con l'opacità che negli ultimi anni l'ha caratterizzata. Anche da questo punto di vista le richieste della parte resistente si rivelano fondate.

L'esigenza di rendere effettiva la tutela cautelare evitando la paralisi completa dell'attività sociale induce il Tribunale ad aderire all'orientamento interpretativo favorevole a consentire la nomina di un amministratore giudiziale in sostituzione di quello rimosso in via d'urgenza. Resta aperta la possibilità che in seguito le parti si accordino per designare un diverso soggetto con le prescritte maggioranze.

Secondo soccombenza la signora F. è tenuta al pagamento degli oneri di giudizio, stimabili in base ai valori medi del D.M. n. 55/2014, in € 3.931,00 (€ 286,00 per esborsi, € 1.690,00 per la fase di studio, € 810,00 per la fase introduttiva, € 1.145,00 per le fasi di trattazione e di decisione, unificate in virtù dell'assenza di attività istruttoria), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 5749/2017 del R.G.A.C., disattesa ogni diversa istanza o eccezione, così provvede:

- in accoglimento dell'istanza cautelare proposta da Salvardi Filippo in qualità di amministratore giudiziario delle quote della C.B. di F.L. & C. s.a.s. facenti capo a M.R., revoca in via temporanea F.L. dalla carica di amministratore della società;
 - nomina il dott. A.M. amministratore giudiziario della C.B. di F.L. & C. s.a.s. in sostituzione di F.L.;
 - condanna F.L. al pagamento in favore della parte ricorrente degli oneri processuali, stimabili in € 3.931,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge
- Reggio Emilia, 15/2/2018

il giudice
Virgilio Notari

IL CASO.it